

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N° 67 del 22/01/2019

adottata ai sensi del D.Lgs 30 dicembre 1992, n. 502 e s.m.i., della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33 s.m.i. e della D.G.R. n. XI/1067 del 17 dicembre 2018

OGGETTO:

**ATTO DI CITAZIONE AVANTI IL TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO PROMOSSO
DAL SIG. G.M.. PROVVEDIMENTI RELATIVI.**

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che con deliberazione della Giunta Regionale n. X/4482 del 10.12.2015 avente ad oggetto: "Attuazione L.R. 23/2015: Costituzione Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona", è stata costituita a partire dal 1° gennaio 2016 l'Azienda Socio – Sanitaria Territoriale (ASST) della Valle Olona mediante fusione per incorporazione dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale di Circolo di Busto Arsizio", con scorporo del Presidio Ospedaliero di Tradate, e dell'Azienda Ospedaliera "Ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate" e contestualmente conferimento da scissione di strutture sanitarie e sociosanitarie degli ex distretti dell'ASL della Provincia di Varese;

Letto l'articolo 1 comma 1, lettera ii) della legge regionale n. 15 del 28 novembre 2018, pubblicata sul B.U.R.L. n. 48 del 30 novembre 2018, con la quale è stato disposto, a modifica dell'allegato 1 alla L.R. n. 33/2009 e s.m.i., l'affermamento dell'Ospedale di Angera all'ASST Sette Laghi di Varese con decorrenza 1.1.2019;

Richiamata la nota prot. n. 38174 del 20.11.1998 con la quale il Sig. G.M. ha chiesto - tramite l'Avv. Giorgio Marconcini – il risarcimento dei danni subiti in esito

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

all'assistenza sanitaria ricevuta durante il ricovero a far data dal 3.1.1990 presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio, trasmessa alla Compagnia Assicuratrice tramite il Broker Aziendale con nota in data 27.11.98 prot. n. 39006 con conseguente apertura del sinistro;

Dato atto che il sinistro di che trattasi è ricompreso nella copertura dei rischi derivanti da R.C. verso terzi di cui alla polizza assicurativa n. 112.60.322842 in atto al momento del verificarsi del sinistro con la Compagnia Assitalia (ora Generali) Agenzia Generale di Busto Arsizio con un massimale R.C.T. unico per sinistro ammontante alle vecchie Lire 2.000.000.000 (pari ad Euro 1.032.913,80) senza previsione di alcuna franchigia;

Ricordato che con successive note prot. n. 19048 del 12.6.2003 e 24204 del 28.7.2003 si è provveduto a trasmettere alla citata Compagnia Assicuratrice, tramite il Broker Aziendale, la documentazione clinica agli atti completa di relazione medico legale;

Dato atto che erano pervenute istanze di mediazione prot. nn. 23453/17 del 17.5.2017, 30659/17 del 21.6.2017 e 32721/17 del 6.7.2017, attivate dal Sig. G.M. per il tramite dell'Avv. Marco Cavalleri di Novara, presso l'Organismo di Conciliazione Forense dell'Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio, trasmesse alla Compagnia Generali Ina Assitalia Agenzia Generale di Busto Arsizio con note prot. nn. 26086/17 del 26.5.2017, 30706/17 del 21.6.2017 e 34457/17 del 18.7.2017 e che con note prot. nn. 29167/17 del 9.6.2017, 30706/17 del 21.6.2017 e 34343/17 del 18.7.2017, è stato comunicato al medesimo Organismo la mancata partecipazione ai relativi incontri per assenza di responsabilità;

Visto l'atto di citazione RG n. 6120/18 notificato al protocollo n. 50787/18 del 19.10.2018, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dal Sig. G.M., rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cavalleri del Foro di Novara, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni subiti in esito all'assistenza sanitaria ricevuta durante il ricovero a far data dal 3.1.1990 presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Vista la nota prot. n. 53035 del 5.11.2018 di trasmissione del suddetto atto alla Compagnia Generali Ina Assitalia di Busto Arsizio, al fine della designazione del legale da incaricare per la difesa dell'Ente;

Preso atto che la Compagnia Generali Italia (ex Assitalia), con nota prot. n. 1444 del 10.1.2019 ha confermato la gestione della lite con proprio fiduciario, individuando - con successiva nota prot. n. 1634 dell'11.1.2019 - il legale da incaricare per la difesa

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

dell'Ente nella causa di che trattasi, nella persona dell'Avv. Procacci Luca del foro di Torino;

Vista la proposta n. 59/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane, completa di attestazione di regolarità amministrativa ai sensi del decreto legislativo n. 286/1999 e del decreto legislativo n. 123/2011, corredata dall'attestazione di regolarità contabile espressa dal Responsabile della S.C. Risorse Economico Finanziarie, giusta documentazione agli atti della S.C. Affari Generali e Istituzionali;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di prendere atto dell'atto di citazione RG n. 6120/18 notificato al protocollo n. 50787/18 del 19.10.2018, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dal Sig. G.M., rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cavalleri del Foro di Novara, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni subiti in esito all'assistenza sanitaria ricevuta durante il ricovero a far data dal 3.1.1990 presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

Sentito il parere favorevole espresso, per quanto di rispettiva competenza, dal Direttore Amministrativo, dal Direttore Sanitario e dal Direttore SocioSanitario f.f. ai sensi della normativa vigente;

DELIBERA

facendo propria la proposta n. 59/2019 del Responsabile della S.C. Risorse Umane:

1° - per le motivazioni tutte indicate in premessa, di prendere atto dell'atto di citazione RG n. 6120/18 notificato al protocollo n. 50787/18 del 19.10.2018, promosso avanti il Tribunale di Busto Arsizio dal Sig. G.M., rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Cavalleri del Foro di Novara, al fine di accertare la responsabilità dell'ASST Valle Olona e condannarla al risarcimento dei danni subiti in esito all'assistenza sanitaria ricevuta durante il ricovero a far data dal 3.1.1990 presso il Presidio Ospedaliero di Busto Arsizio;

2° - di conferire incarico per la difesa legale dell'Azienda all'Avv. Procacci Luca con studio in Torino – Corso Vittorio Emanuele 194, al quale viene rilasciata delega alla rappresentanza e difesa di questa Azienda, con oneri a carico della Compagnia Assicurativa Generali Italia (ex Assitalia), che ha indicato il medesimo legale con nota pervenuta l'11.1.2019 prot. n. 1634/19, ai sensi della polizza indicata in premessa;

AZIENDA SOCIO - SANITARIA TERRITORIALE DELLA VALLE OLONA

21052 **BUSTO ARSIZIO** – Via A. Da Brescia, 1
(D.G.R. n. X/4482 del 10/12/2015)

3° - di precisare che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico dell'Ente;

4° - di dare atto che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi della L.R. 33/2009 e s.m.i. "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità".

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Marco Passaretta)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr.ssa Caterina Maria Tridico)

IL DIRETTORE SOCIOSANITARIO F.F.
(Dr. Marco Masini)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dr. Eugenio Porfido)

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente